

Prot. n.469/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

Oggetto: **Interpello n. 11/2013 - Art. 37, D.lgs. n. 81/2008 e s.m. – Formazione dei lavoratori**

Il Ministero del lavoro ha chiarito che la formazione dei lavoratori va riferita all'effettiva mansione svolta, considerata in sede di valutazione dei rischi e, quindi, la durata del corso formativo può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 11/2013, ha fornito chiarimenti in merito all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.

Il dicastero ha precisato che la formazione da erogare al lavoratore, nonché ai dirigenti e ai preposti, costituisce - come esplicitato nell'accordo citato - un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

Stante le vigenti disposizioni di legge e le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni citato, nonché delle relative linee guida applicative ed integrative di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la formazione – che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U. sulla sicurezza, deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi e, pertanto, la durata del corso formativo può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

